

Estratto dalla relazione presentata al Convegno della Polizia locale del Triveneto (novembre 2013)
da Marilisa Bombi

Mercatini

Per chi ha avuto la fortuna di trascorrere un periodo di vacanza negli Stati Uniti, o è stato comunque un fan di Topolino, è certamente chiaro che cos'è il Garage-sale. Come wikipedia ci spiega, si tratta di un evento informale per la vendita di beni usati da privati individui. In genere si tratta di merci indesiderate dall'acquirente della casa dalla quale i vecchi proprietari sono intenzionati ad andarsene e negli Usa dove si cambia casa con maggior facilità di quanto avviene altrove i garage-sale sono una prassi. Molte volte sono anche l'occasione per liberarsi del superfluo che si vuole gettare via dopo le pulizie di primavera perché si sa, passiamo mezza vita a raccogliere oggetti per poi, nell'altra metà, cercare di disfarcene. Negli Usa, insomma, il venditore mostra la propria merce ai passanti o utilizza il sistema del volantino, aggiornamenti di Facebook, Twitter, o annunci sui giornali. A volte stazioni televisive locali trasmetteranno una vendita sul canale pubblico locale. Il luogo di vendita è tipicamente un garage, strada privata, posto auto coperto, cortile, portico, o occasionalmente, l'interno di una casa. Partendo da questo fatto e considerando che se c'è offerta, di norma c'è domanda, visto il successo che il settimanale "il Mercatino" riscuoteva, alla fine degli anni 70, su sollecitazione del Presidente di una circoscrizione intenzionato a valorizzare la piazza principale del rione, e dopo aver sentito ufficio Iva e Guardia di finanza, inventai "La soffitta in Piazzutta". Chiedendomi (e chiedendo) perché se era lecito mettere in vendita una cassapanca attraverso il giornale, non poteva essere considerato altrettanto lecito, esporla in piazza. E così iniziò un lungo viaggio

Penso sia stato questo il primo mercatino del Triveneto alla quale partecipavano operatori non professionali. Oggi gli oggetti si vendono su e-bay e qualcuno ne ha fatto un business. Ma attenzione, perché parafrasando un detto napoletano Ccà nisciuno è fesso (Qui nessuno è stupido) e bene ha fatto la Guardia di finanza alcuni anni fa a svolgere un'indagine a tappeto su questi venditori che saranno anche improvvisati, ma è difficile ritenere siano occasionali.¹ In pratica, a proposito degli hobbisti (orribile termine che potrebbe anche essere mal interpretato nel senso che qualcuno può ritenersi commerciante per hobby) va chiarito, fin da subito che effettuare compravendite è commercio, produrre beni destinati alla vendita in modo continuativo è commercio, sia che si tratti di oggetti sia di animali, sia ancora di collanine. Tanto per fare un esempio, la legge che in Veneto ha istituzionalizzato i mercatini ha reso lecito dal punto di vista amministrativo ciò che dal punto di vista fiscale non è consentito.

E quindi, vendere propri oggetti usati, esuberanti di un acquisto, o ancora beni derivanti da acquisti errati (con scontrino o fattura a portata di mano, così da dimostrare che non c'è un guadagno nel rivenderlo) è possibile, purché sia una cosa saltuaria altrimenti potrebbe essere inteso come commercio anche questo.

E, comunque, i "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente" sono espressamente individuati alla lettera i) dell'articolo 67 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917/A) Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Da ciò ne consegue che fanno reddito, con buona pace degli hobbisti o presunti tali. Il parere dell'Agenzia delle entrate di due anni fa, allegato in calce, dovrebbe definitivamente chiarire ogni dubbio a proposito.

Il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente "misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e a sua volta modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto la collaborazione dei comuni all'attività di accertamento condotta dagli Organi dell'Amministrazione finanziaria, incentivata mediante il riconoscimento di una quota delle maggiori somme, relative ai tributi erariali, riscosse a titolo definitivo, a seguito di interventi (c.d. segnalazioni qualificate) che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso. La partecipazione dei Comuni all'attività di controllo dei tributi

erariali rappresenta, probabilmente, il livello più avanzato a cui il legislatore ha fatto ricorso per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, che, pertanto, non rimane più una priorità esclusiva dello Stato, ma può essere vista come un nuovo strumento di finanziamento dei bilanci degli enti locali. Le segnalazioni qualificate fanno particolare riferimento alle omissioni della denuncia contributiva relativa all'impresa; ad attività di commercio ambulante o su area pubblica con omissione della Comunicazione unica; ad attività commerciale o artigiana anche in questo caso con omissione della Comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e della denuncia contributiva relativa all'impresa. Quale il beneficio per gli enti locali? Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati sino alla fase della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento, affinché seguito della riscossione, la quota dei tributi statali stabilita dall'articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 venga destinata ai comuni che hanno contribuito all'accertamento.

Questione collegata ai mercatini ed al commercio itinerante è la prassi, anche se a dire il vero, caduta un po' in disuso, della vendita di oggetti nuovi ed antichi, da parte di cittadini stranieri, comunitari, lungo i bordi delle strade. Se l'iniziativa è sporadica, ovvero occasionale, probabilmente non è il caso di inveire ma se, invece, è ripetitiva, va affrontata in maniera organica, ovvero con le modalità che saranno indicate nel paragrafo relativo alla vendita stanziale su area privata.

Cose antiche e codice Urbani

Un'ultima considerazione è necessaria, a proposito dei mercati antiquari e dei mercatini che dir si voglia e che riguarda non le questioni prettamente fiscali che si è cercato di illustrare, seppur sinteticamente, bensì una competenza squisitamente comunale, ovvero la dichiarazione ex articolo 126 tulps che impone a coloro i quali fanno commercio di cose antiche e/o usate di pregio, di presentare ai comuni l'informativa relativa all'esercizio della loro attività. Peraltro, il successivo articolo 128, naturale corollario del precedente, dispone che i soggetti che hanno presentato la dichiarazione devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Ebbene, ogni agente di PL dovrebbe essere stato edotto che alcuni anni fa, ovvero con Decreto 15 maggio 2009, n. 95 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato emanato il "Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche." Traducendo in parole povere la disposizione, non tutte le operazioni devono essere registrate (con buona pace di coloro i quali hanno sostenuto e ancora sostengono che è necessario fissare un limite di importo sopra il quale la cosa usata rientra nell'ambito dell'art. 126) ma soltanto quelle relative all'elenco contenuto nell'allegato A del regolamento in questione.

In sostanza, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 126 Tulps soltanto coloro i quali vendono saltuariamente, ovvero occasionalmente, gli oggetti antichi o usati di pregio. Certamente in questa categoria non rientrano gli hobbisti disciplinati, in Veneto, dalla legge regionale 10/01 (ma ovviamente ciò vale per tutte le regioni che si sono mosse in tal senso) perché la loro attività di vendita non è né occasionale né sporadica. Nel senso che potranno anche essere esentati dalla presentazione della Scia per l'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi del d.lgs 114/1998 ma questo fatto non li può esentare certamente dall'obbligo al rispetto delle altre disposizioni emanate in materia di pubblica sicurezza o fiscale o di tutela dei beni storici artistici o culturali. Ed in tal senso sarebbe necessario che gli operatori adibiti al controllo fossero anche edotti su quanto dispongono gli articoli 63 e 64 del codice Urbani relativamente agli obblighi posti in capo

a coloro i quali fanno commercio di cose antiche o d'interesse storico, compreso l'obbligo di rilasciare l'attestato di provenienza e di autenticità.

ⁱ La Direzione Regionale delle Entrate del Veneto in collaborazione con la Guardia di Finanza, con un comunicato del 14 settembre 2009 (ripreso da ItaliaOggi), infatti, ha reso noto di aver focalizzato le proprie indagini soprattutto su chi ha venduto negli ultimi tempi attraverso eBay.

Nella prima fase i controlli si sarebbero concentrati su chi ha dichiarato in passato redditi da lavoro dipendente (insegnanti, impiegati, dipendenti pubblici, ecc.) ed è risultato privo di partita IVA. I tecnici della D.R.E., con l'ausilio di un software innovativo in grado di leggere e selezionare le transazioni più remunerative pubblicate su eBay, avrebbero individuato per il solo anno 2007, 900 veneti che avrebbero utilizzato la piattaforma per attività di commercio elettronico; di questi una settantina -dieci per ogni provincia- avrebbero effettuato centinaia di transazioni realizzando cospicui introiti.

In un secondo momento per ognuno di questi potenziali evasori, la GdF avrebbe richiesto ad eBay, di conoscere i dati anagrafici, quelli fiscali dichiarati dagli stessi utenti nella procedura di iscrizione alla piattaforma nonché l'esatto ammontare monetario delle transazioni ed il loro numero.

I dati in tal modo raccolti (nome e cognome dell'utente, ragione sociale, nickname, indirizzo, numero telefonico, e-mail, codice fiscale, numero di oggetti venduti) sarebbero stati confrontati con il volume d'affari esposto in dichiarazione ed il numero delle operazioni eseguite allo scopo di verificare se tutte le operazioni compiute su eBay fossero state effettivamente contabilizzate.

Secondo quanto documenta ItaliaOggi, dalle informazioni finora raccolte, sarebbe emerso che i soggetti "indagati" avrebbero dichiarato al Fisco normali redditi da impiegati (il loro lavoro effettivo) omettendo, però, di inserire nei 730 decine di migliaia, ma anche centinaia di migliaia di euro, frutto delle loro transazioni commerciali on-line.

Su tutti uno dei casi più eclatanti è stato quello di un contribuente della provincia di Vicenza che nel 2005 avrebbe realizzato attraverso eBay oltre 8 mila vendite, ricavando 160 mila euro e l'anno successivo 13 mila transazioni, per un totale di 380 mila euro, saliti a 1,3 milioni di euro complessivi negli anni 2007 e 2008, periodo in cui l'utente in questione avrebbe concluso circa 38 mila transazioni. Il tutto senza avere partita IVA e dichiarando, sempre per il periodo in questione, nel modello 730, un reddito da normale lavoro dipendente.

Inutile dire che tutto ciò non completa il quadro dei potenziali evasori all'interno del noto portale d'aste, dal momento che i soli uffici delle Entrate del Veneto concluderanno le operazioni di verifica entro la fine del prossimo mese di novembre. Successivamente, infatti, partiranno i controlli anche su molti altri soggetti, e in molte altre regioni.

(tratto da http://www.intertraders.eu/notizie_mondo/257/Continua-la-caccia-agli-evasori-su-eBay-In-Veneto-le-prime-irregolarita.html)